

# genovese & associati

**Programma Integrato art. 18 Legge 203/91**  
**"ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO RESIDENZIALE-ASPI**  
**IN CORSO MARCHE-STRADA DELLA PRONDA A TORINO"**  
**PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

**PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**  
**ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. 4/08,**  
**dal D.Lgs. 205/2010 e dalla Legge n°28/12**

Il sottoscritto Pietro Campantico, geologo iscritto al n°434 dell'Albo dei Geologi del Piemonte, titolare dello studio Genovese & Associati con sede in Torino, via Camogli n°10, a seguito dei sopralluoghi effettuati, della raccolta e analisi critica della documentazione esistente, comunica quanto segue in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e di quanto dettagliato dalla D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 04/03/2010.

## **1. INTERVENTO IN PROGETTO**

Gli interventi in progetto sono le opere di urbanizzazione relative all'area ASPI di corso Marche - strada della Pronda ove è prevista la costruzione di nuovi edifici residenziali.

Nel dettaglio si prevede la realizzazione della strada di accesso all'area e della viabilità interna, la realizzazione e l'allacciamento alla fognatura nera, la realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche e della relativa condotta fognaria, l'allacciamento alle reti funzionali esistenti e la formazione di una duna di mitigazione dell'impatto acustico.

## **2. CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELL'AREA: INQUADRAMENTO GEOLOGICO**

L'area d'intervento, attualmente ancora a vocazione agricola con prativi solcati da fossi irrigui, si localizza nel settore sud-occidentale della Città di Torino in prossimità del bivio tra strada Della Pronda e via Monginevro, al contorno della cascina Teghillo, ad una quota media del piano campagna di c.ca 270 m s.l.m.m., come individuato nell'allegato stralcio cartografico scala 1:10.000 della sezione n°155120 della Carta Tecnica Regionale del Piemonte.

Dal punto di vista geomorfologico l'area di indagine si localizza sull'alto terrazzo fluvioglaciale rissiano che costituisce il livello fondamentale della pianura ad occidente di Torino e che ricopre il più antico fluvioglaciale Mindel. I terreni affioranti sono tutti di ambiente continentale e risalgono al periodo Pleistocenico dell'Era Quaternaria. Sono costituiti prevalentemente da materiali ghiaiosi, sabbiosi e limosi con presenza talvolta di ciottoli silicatici, silicei e calcarei di grosse dimensioni. Nella loro parte sommitale sono caratterizzati dalla presenza di un paleosuolo rosso-arancio tendente al bruno, limoso argilloso.

Alcuni livelli ghiaioso-sabbiosi risultano fortemente cementati, formando dei diaframmi impermeabili in grado di pressurizzare localmente le falde: questi livelli cementati, tuttavia, non sono continui, e presentano uno spessore complessivo in diminuzione dal bordo alpino a quello collinare. La zona di maggior distribuzione è compresa fondamentalmente tra i corsi del Fiume Dora Riparia e del Torrente Sangone. Tutti i terreni quaternari rissiani sono in genere ricoperti da una coltre di loess di potenza variabile da pochi cm a diversi metri. Dove la potenza è minima - anche come conseguenza dell'espansione del tessuto urbanistico - il loess risulta difficilmente riconoscibile sia per la rielaborazione antropica intercorsa sia per il facile mescolamento con le sabbie e ghiaie sottostanti.

Al di sotto dei terreni fluvioglaciali affiorano i depositi granulometricamente fini costituiti da alternanze di limi ed argille di ambiente lacustre - facies Villafranchiana.

La successione sedimentaria prosegue, ancor più in profondità, con sabbie e subordinati livelli argillosi, di età pliocenica, depositati in ambiente di tipo marino.

La successione sedimentaria è costituita superficialmente da ghiaie ± grossolane, a luoghi con intercalazioni conglomeratiche e cementate, passanti in profondità a ghiaie sabbiose e sabbie: lo spessore di questo orizzonte superficiale, riconducibile al fluvioglaciale riss-mindel, è variabile da 30 a 60 mt.

Oltre tale profondità affiorano ripetute intercalazioni di argille e sabbie con locali livelletti di ghiaia minuta, privi di una evidente continuità nello spazio e pertanto non correlabili tra loro; essi sono riconducibili ai depositi fluvio-lacustri villafranchiani e affiorano mediamente fino a 80÷120 mt di profondità.

Seguono i sedimenti marini pliocenici costituiti da sabbie ed argille gialle, rilevati nelle stratigrafie dei pozzi più profondi (fino a circa 170÷250 m di profondità).

Nella "Carta geologico-strutturale e geomorfologica" (Allegato 3.23 della Variante n°100 del PRGC) l'area di intervento si inserisce in corrispondenza dell'"Unità della Cittadella" (unità pleistocenica completamente formata di pertinenza del fiume Dora Riparia) costituente la parte più estesa del settore del conoide fluvioglaciale su cui si estende la città di Torino e sviluppata tra circa 272 e 245 m s.l.m.. Si tratta di depositi fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi localmente debolmente cementati, con una pezzatura dei clasti di maggiore dimensione in diminuzione procedendo da monte verso valle in associazione ad un aumento della percentuale di matrice sabbiosa.

I suoli che si sviluppano su questi depositi, quando conservati, hanno un Indice di Colore di Munsell pari a 10YR 4/4, indicativo della parte superiore del Pleistocene.

Nella versione preliminare del Foglio 155 "Torino Ovest" della Carta Geologica d'Italia - scala 1:50.000 del Progetto CARG (attualmente in lavorazione e consultabile sul sito dell'ISPRA) curata dall'Arpa Piemonte, dall'Università di Torino e dal C.N.R., l'area in esame è inserita in corrispondenza del "Sintema di Frassinere" e, nello specifico, all'interno del "Subsintema di Col Giansesco" costituito in tale settore da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi grigi (depositi fluvioglaciali).

In linea generale l'analisi delle stratigrafie conservate nel data base della Provincia di Torino relative ad alcuni pozzi trivellati in zone contigue confermano la presenza di ghiaia e ghiaia con sabbia almeno fino a 39,0 m cui seguono in profondità alternanze argillose e ghiaiose del Villafranchiano; la suddetta cartografia geologico-strutturale e geomorfologica evidenzia anche come il sito di intervento ricada ben al di fuori delle divagazioni d'alveo che nel passato storico hanno caratterizzato l'andamento della rete idrografica principale.

### **3. CARATTERIZZAZIONE DI DETTAGLIO DELL'AREA DI INTERVENTO**

#### **3.1 Modello concettuale stratigrafico**

La ricostruzione stratigrafica di dettaglio è stata effettuata in base alle risultanze delle varie campagne geognostiche eseguite nell'intera area normativa ASPI (complessivamente n°6 sondaggi geognostici e n°21 saggi geognostici con escavatore, come da planimetria allegata).

Dal punto di vista geologico le indagini effettuate hanno consentito la ricostruzione dettagliata della seguente stratigrafia superficiale lungo tutta l'area di intervento:

- da p.c. a  $-0,8 \div 1,2$  m c.ca: terreno di coltivo e coltre di copertura costituiti prevalentemente da limo sabbioso da bruno scuro a bruno-rossastro, con raro ghiaietto ( $\varnothing_{\max} 1 \div 2$  cm).
- da  $-0,8 \div 1,2$  m a  $1,5 \div 3,0$  m: ghiaie sabbiose con ciottoli in abbondante matrice sabbiosa di colore rosso, con clasti arrotondati eterogenei molto alterati, con struttura prevalente di tipo "matrix supported";
- oltre  $-1,5 \div 3,0$  m c.ca: ghiaie medio/grosse e ghiaie sabbiose poligeniche con ciottoli e blocchi arrotondati, organizzate in struttura variabile da "clast supported" (prevalente) a localmente "matrix-supported", nel complesso ben addensate. Clasti generalmente ben arrotondati, poco alterati e/o ricoperti da patine di argillificazione nei livelli più superficiali; matrice prevalentemente sabbiosa di colore grigio percentualmente oscillante tra  $10 \div 30\%$ . Questi depositi presentano diffuse tracce di cementazione tra i granuli.

### 3.2 Caratterizzazione ambientale dell'area

In corrispondenza dell'intera area normativa sono stati realizzati n°14 saggi ambientali (P1÷P14) con escavatore spinti fino a circa 6,0 m di profondità: su ciascuna verticale si è proceduto al prelievo di n°3 campioni della matrice suolo nelle sue componenti di suolo superficiale (C1) e suolo profondo (C2, C3). I campioni di terreno sono stati prelevati in ciascun saggio formando campioni composti rappresentativi (realizzati con un numero minimo di 3 incrementi) denominati facendo riferimento alla quota secondo lo schema seguente:

- intervallo di profondità tra -0,0 e 1,0 m → campione C1/1
- intervallo di profondità tra -2,0 e 3,0 m → campione C2/3
- intervallo di profondità tra -4,0 e 5,0 m → campione C3/5

Il prelievo dei campioni è avvenuto da parte di tecnici laureati dello studio Genovese & Associati adottando tutte le precauzioni del caso al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche fisico-chimiche originarie, adottando guanti monouso e contenitori in vetro nuovo immediatamente sigillati e conservati al buio, in frigo-box sul sito e in celle frigorifere in sede. I campioni di terreno sono stati successivamente conferiti al laboratorio di analisi certificato di fiducia EUROLAB srl di Nichelino (TO) mediante frigo-box, per le successive analisi chimiche. La scelta dei parametri chimici di analisi è stata operata congiuntamente con i responsabili del laboratorio, basandosi sulla storia del sito e sulle indicazioni della recente D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 04/03/2010: sono stati pertanto inclusi tutti i metalli e gli idrocarburi leggeri e pesanti. Il risultato delle analisi chimiche è stato rapportato con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale previste dal D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" all'Allegato 5, Tabella 1.

Tutti i n°42 campioni analizzati hanno mostrato il pieno rispetto delle CSC tabellari di legge, confermando pertanto l'assenza di contaminazioni. Su n°8 campioni è stato inoltre effettuato il test di cessione sull'eluato ai sensi del D.M. 5/2/1998 (aggiornato al D.M. 186/2006) per una valutazione di compatibilità del materiale di scavo con i limiti normativi previsti per il recupero: i test di cessione sull'eluato condotti rispettano i valori della tabella di riferimento (Tabella in Allegato 3 ad eccezione del COD, D.M. 05.02.1998 come modificato dal D.M. 186/2006).

Le sopra citate analisi chimiche di caratterizzazione sono già state trasmesse e condivise con l'Amministrazione in indirizzo (Divisione Ambiente, Settore Ambiente e Territorio oggi VDG Ingegneria, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), essendo state presentate a supporto dei piani di gestione dei singoli lotti già oggetto di approvazione con unica Determinazione Dirigenziale n°244 del 12/08/2010 a firma dell'ing. Federico Saporiti.

Il materiale di scavo naturale risulta pertanto non contaminato: poiché è dimostrato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato V della parte IV del D.Lgs

152/2006 (limiti per siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato) le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione.

In ogni caso, al verificarsi durante le operazioni di produzione delle terre e rocce di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o laddove si riscontrasse una potenziale compromissione pregressa saranno immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### 4. STIMA DEI QUANTITATIVI E PIANO DI GESTIONE

Nell'ambito degli interventi in progetto sull'area ASPI di corso Marche - strada della Pronda, interessata dalla costruzione di nuovi edifici residenziali, vi sono le opere di urbanizzazione dell'area: nel dettaglio si prevede la formazione della strada di accesso all'area e della viabilità interna, la realizzazione e l'allacciamento alla fognatura nera, la realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche e della relativa condotta fognaria, l'allacciamento alle reti funzionali esistenti e la realizzazione di una duna per la mitigazione dell'impatto acustico.

Tali interventi comporteranno la formazione e la movimentazione di terre e rocce da scavo.

Rimandando per maggior dettaglio agli elaborati progettuali ed ai relativi computi metrici si riassumono nella tabella seguente nel seguito i quantitativi di terre e rocce da scavo attesi per gli interventi considerati: le profondità indicate sono relative e non progressive (ovvero, ad esempio, uno scotico di 0,30 m e uno scavo di fondazione di 0,45 m comportano il raggiungimento una profondità assoluta di 0,75 m).

##### SCAVI

<i>opera</i>	<i>profondità scavo</i>	<i>volume atteso</i>
strade	0,30 m (scotico)	17.340 mc
	0,45 (fondazione)	26.000 mc
fognatura bianca	0,30 m (scotico)	1.700 mc
	2,0÷3,0 m	16.930 mc
	3,0÷6,0 m	8.400 mc
fognatura nera	0,30 m (scotico)	630 mc
	2,0÷3,0 m	4.500 mc
	3,0÷6,0 m	3.870 mc
<b>TOTALE MATERIALE PRODOTTO</b>		<b>79.370 mc</b>

##### RINTERRI/COSTRUZIONI

<i>opera</i>	<i>riutilizzo in sito</i>	<i>volume atteso</i>
fognatura bianca	rinterro	14.500 mc
fognatura nera	rinterro	3.400 mc
aree verdi	rinterro/costruzione	18.400 mc
duna di mitigazione	costruzione	3.400 mc
<b>TOTALE MATERIALE RIUTILIZZATO</b>		<b>39.700 mc</b>



Il bilancio sopra esposto comporta un esubero di terra e roccia di scavo, ottenuta come sottoprodotto e non oggetto di riutilizzo in sito, pari a  $(79.370 - 39.700) = 39.670$  mc.

Ai sensi degli artt. 185 e 186 del D. Lgs. 152/06 - come sostituito dall'art.2 comma 23 del D. Lgs. n°4 del 2008 e successivamente modificato dalla Legge n°2 del 28/01/09, dalla Legge n°13 del 27/02/09, dal D. Lgs. 205/10 e in ultimo dalla Legge n°28 del 24 marzo 2012, con la presente si procede ad illustrare il piano di gestione del materiale di scavo e la sussistenza dei requisiti per il riutilizzo - in sito ed ex sito - del materiale da scavo ottenuto come sottoprodotto ex art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dallo sbancamento necessario per la realizzazione delle opere in progetto, anche alla luce delle indicazioni della D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Circa la natura di "sottoprodotto" di dette terre e rocce da scavo, si osserva che vi è la completa rispondenza a quanto previsto in merito all'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., considerato che

- a) sono originate da un processo di produzione (attività di costruzione) di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione delle stesse;
- b) è certo che le terre e rocce da scavo saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia le terre e rocce da scavo soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

## **5. VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 185**

L'art. 185 "Limiti al campo di applicazione" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come sostituito dall'art.2 comma 22 del D. Lgs. n°4 del 2008 e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies della Legge n°2 del 28/01/09, dal D. Lgs. 205/10 ed il ultimo dalla Legge n°28 del 24 marzo 2012, prevede alcune fattispecie escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati") del decreto stesso. Nel dettaglio è escluso dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- c) *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato."*

La Legge n°28 del 24 marzo 2012 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*" dettaglia inoltre che "*...i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla Parte IV del medesimo decreto legislativo.*"

Il materiale escavato allo stato naturale sarà in parte riutilizzato in sito ex art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "allo stato naturale", ovvero tal quale così come scavato senza alcuna trasformazione quali modifiche dei rapporti volumetrici tra granulometrie e/o mescolamenti con altri materiali.

Nel dettaglio quota pro parte delle terre e rocce da scavo (secondo quanto precedentemente esposto il volume atteso di terre e rocce da scavo oggetto di riutilizzo in sito ammonta a **39.700 mc**) sarà riutilizzata per i reinterri e le sistemazioni finali delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione e per la formazione della duna di mitigazione prevista da progetto nonché, nell'aliquota costituita dal terreno vegetale ottenuto dallo scotico, per le aree verdi.

## **6. VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 186**

Si procede nel seguito ad una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186 per l'eventuale riutilizzo ex sito di  $(79.370 - 39.700) = \mathbf{39.670\ mc}$  circa di terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti ex art. 184 bis. Allo stato attuale non è infatti dimostrabile la certezza dell' "*integrale riutilizzo sin dalla fase della produzione*" di cui alla successiva lettera b).

Pertanto in attesa di specifica integrazione volta alla dimostrazione del suddetto requisito, il materiale è attualmente un RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO di cui al CER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503".

*a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti.*

La suddetta aliquota di terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti ex art. 184 bis nel cantiere in esame potrà essere reimpiegata al di fuori del sito di produzione in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 7 bis dell'art. 186, ovvero:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- nei processi industriali come sottoprodotti.

Potranno essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

*b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo.*

Per l'eventuale successiva esclusione dal regime di "rifiuto" sarà dimostrata la certezza dell'integrale utilizzo, comunque prima della "produzione" ovvero prima dello scavo. I dettagli dell'utilizzo delle terre di scavo dovranno essere inseriti in una apposita integrazione al presente Progetto di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo che dovrà essere sottoposta ad approvazione formalmente espressa da parte del Comune nel quale viene realizzato l'intervento; le modalità di utilizzo saranno quelle approvate previste dal Progetto.

*c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate.*

Le terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti nel cantiere in esame soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale che garantiscono che il loro impiego non darà luogo a emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per siti a qualsiasi destinazioni o impianti di qualsiasi natura, trattandosi di materiale che rispetta i limiti di cui all'Allegato 5, Tabella 1 - Colonna A del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

*d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.*

Sarà garantito un elevato grado di tutela ambientale in fase di scavo attraverso l'umidificazione dei fronti di scavo e delle piste di cantiere al fine di limitare l'emissione di polveri.

*e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto.*

Le terre e rocce da scavo non provengono da sito contaminato o sottoposto ad intervento di bonifica; per maggiore dettaglio si rimanda al punto seguente.

*f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali*



*interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.*

Le analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni effettuate sui campioni prelevati sul sito di scavo hanno evidenziato l'assenza di contaminazione e il rispetto delle CSC di cui alla Colonna A della tabella 1 dell'allegato V della parte IV del D.Lgs 152/2006 (limiti per siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato, cfr. certificati in allegato del laboratorio Eurolab s.r.l. di Nichelino): allo stato attuale delle conoscenze il sito è pertanto da ritenersi "non contaminato" e siffatte terre e rocce da scavo possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione.

*g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.*

Si adatterà la modulistica prevista in merito dalla D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 04/03/2010.

## **7. ULTERIORI CONSIDERAZIONI**


Solo a seguito dell'approvazione di un aggiornamento ed integrazione del presente Piano di Gestione con la dimostrazione della certezza di utilizzo [art. 186, comma 1 - lettera b)], il trasporto delle terre e rocce da scavo potrà essere effettuato da autocarri senza l'emissione di "formulari di identificazione del rifiuto" perché detti materiali ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non saranno considerati rifiuti. Sarà adottata in merito la modulistica prevista dalla suddetta D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302.


Il tempo di eventuale deposito dei materiali in attesa di utilizzo ex art. 186 presso il sito di produzione o di riutilizzo non supererà un anno; non vi sono invece limiti temporali per il deposito dei materiali in attesa di riutilizzo in sito ai sensi dell' art. 185.

Laddove il le terre e rocce di scavo siano gestito come rifiuto, ovvero in assenza di specifica dimostrazione ed approvazione da parte dell'Ente competente del requisito di certezza di utilizzo di cui all'art. 186, comma 1 - lettera b), il trasporto e lo smaltimento saranno accompagnati dall'emissione dei relativi "formulari di identificazione del rifiuto" così come previsto dalla Normativa vigente: trattasi in prima analisi di un RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO di cui al CER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503".

Torino, li 28/04/2012

geol. Pietro Campantico





**COROGRAFIA GENERALE** - scala 1:10.000 -  
Estratto da Carta Tecnica Regionale - sezione n°155120